

Sentenza: 11 febbraio 2011, n. 44

Materia: ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 Costituzione, comma primo, comma secondo lettera s) e comma terzo

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: all'art. 1, commi 12, 16 e 25. della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).

Esito: illegittimità costituzionale del comma 12 dell'art.1 l.r. Campania n. 2/2010 , parziale illegittimità costituzionale dei commi 16 e 25 dell'art.1 l.r. Campania n. 2/2010

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

A seguito di impugnativa statale in via principale di alcune disposizioni della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010) la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale del comma 12 dell'art.1 l.r. Campania n. 2/2010 e la parziale illegittimità costituzionale dei commi 16 e 25 dell'art.1 l.r. Campania n. 2/2010, in materia rispettivamente di ambiente, di disciplina dei parchi e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 12, ultima parte, dell'art. 1 della legge Regione Campania n. 2 del 2010, prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza in materia e ribadisce che la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

La Corte richiama la direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, e la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, con l'eliminazione graduale degli scarichi. Tra i requisiti minimi del programma di misure che devono essere adottate dagli Stati membri vi è l'assunzione delle iniziative necessarie per non accrescere

l'inquinamento delle acque marine, e l'attuazione delle misure adottate non può in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. La legislazione nazionale di settore appronta una tutela delle acque attraverso una complessa attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione. La disciplina degli scarichi prevista dal Codice dell'ambiente prevede dei valori limite inderogabili dalle Regioni, rispetto a tale sistema, l'intervento legislativo della Regione Campania appare del tutto disarticolato dalla strategia elaborata a livello nazionale.

La norma è pertanto illegittima, per contrasto sia con l'art. 117, primo comma, che con il secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il comma 16, dell'art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso.

La Corte dichiara l'illegittimità della norma per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione limitatamente alla sua applicazione ai territori compresi nei parchi.

In materia di aree protette la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge quadro sulle aree protette), è individuata come fonte di principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente, materia di competenza esclusiva statale. La Regione esercita la propria potestà legislativa senza poter derogare ai livelli uniformi stabiliti dalla legislazione statale, ma può determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela.

Il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni .

La Corte, individua quale norma interposta l'articolo 11 della l. 394/91, che rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto al regolamento del Parco imponendo, tuttavia, al comma 3, il divieto di tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, e ritiene che la previsione legislativa regionale diretta allo svolgimento di attività che si concretizzano nell'addestramento di cani, non solo da caccia, ed in prove zootecniche, vada ad interagire con l'habitat naturale. La corte ritiene tale disposizione non rispettosa dei livelli di tutela dell'ambiente, contenuti nella normativa statale.

Il comma 25 primo periodo dell'art.1 della l.r. Campania 2/2010 prescrive, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree.

La Corte, richiamata la propria precedente giurisprudenza, ricostruisce la disciplina prevista come attinente alla materia di potestà legislativa concorrente

della “produzione, trasporto e distribuzione di energia”, in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale.

Nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) l'art. 12 prevede che le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili siano approvate nella Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, quindi la regione non può legiferare nello stesso ambito, soprattutto nel senso di vietare la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio regionale in assenza delle linee guida. L'art. 12 d.lgs.387/2003 rende possibile l'installazione in zona agricola tenendo conto delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale: si tratta di esigenze da valutare in sede istruttoria ma nell'ambito della valutazione complessiva degli interessi variegati di cui è depositaria solo la Conferenza di servizi.

Pertanto non è consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale e ne consegue l'illegittimità del comma 25 primo periodo dell'art.1 della l.r. Campania 2/2010 per violazione dell'art. 117 comma terzo della Costituzione.